

STATUTO

Associazione Ingegneri della Provincia di Udine

Premessa

L'ASSOCIAZIONE FRA GLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE è stata costituita nel 1952 come attestato dall'atto a repertorio del notaio Rubini di Udine n. 34999/2088 del 27.01.1983.

Nell'allegato A dello stesso documento è riportato il relativo Statuto.

Il presente atto, invece, è la revisione dello statuto già approvato nella Assemblea Straordinaria del 06 giugno 2019 e non risultato idoneo per la sua iscrizione al RUNTS Nazionale nella categoria delle Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 1

Costituzione e sede

Ai sensi del Codice civile e delle leggi in vigore, è costituita L'ASSOCIAZIONE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE avente sede legale in Via Monte San Marco 56, 33100 Udine.

Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale. La variazione della sede non costituisce modifica statutaria.

Art. 2

Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro. L'eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell'associazione.

Art. 3

Scopi dell'Associazione

L'Associazione è libera e apartitica. Suo scopo è quello di promuovere e di svolgere attività atte a valorizzare l'opera e la personalità degli ingegneri contribuendo ad elevarne il prestigio tutelando le prerogative ed i diritti del titolo accademico in tutte le sedi, nell'interesse generale e nei casi in cui l'intervento dell'Associazione rientra tra le sue finalità statutarie.

In particolare, l'attività della Associazione si esplica:

– promuovendo studi, convegni, visite tecniche e conferenze su problemi di carattere tecnico, scientifico e culturale, e aderendo ad ogni analoga iniziativa di Enti pubblici e privati;

- attivando programmi e iniziative volte a migliorare la preparazione culturale e professionale degli Associati, agevolandoli nell'aggiornamento e nell'approfondimento degli studi e delle ricerche nelle materie tecniche, scientifiche e amministrative che interessano le diverse specializzazioni dell'ingegneria;
- offrendo il proprio contributo di idee, proposte ed osservazioni, anche in sede regionale, per la soluzione di problemi che interessano lo sviluppo sociale ed economico del territorio e nella emanazione di provvedimenti legislativi e di norme che riguardano il campo tecnico o che comunque attengono a materie per le quali viene richiesto il parere della Categoria degli ingegneri;
- promuovendo e gestendo iniziative culturali anche mediante attività editoriali, per valorizzare l'attività degli ingegneri nelle diverse specializzazioni e per far conoscere il pensiero della Categoria sui più importanti problemi che interessano la vita culturale ed economica del Friuli;
- collaborando con gli Ordini degli ingegneri e con le altre istituzioni professionali e territoriali per

promuovere il corretto esercizio della professione, per la difesa dell'etica professionale, per la tutela del titolo di ingegnere presso le Amministrazioni pubbliche e private al fine di farne riconoscere il ruolo e le prerogative;

- favorendo con iniziative di carattere culturale l'inserimento degli ingegneri neolaureati nella vita professionale o nell'impiego;

L'associazione potrà altresì svolgere attività accessorie rispetto alle precedenti, anche di carattere commerciale, nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere ovvero prestare servizi a terzi.

Art. 4

Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili così come elencati nell'inventario redatto a cura del Consiglio Direttivo ed in particolare:

- Da donazioni, lasciti di beni mobili ed immobili che dovessero

essere fatti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio.

- Da partecipazioni al capitale di società editrici o in società di altro tipo, ovvero nella titolarità di strumenti finanziari e assicurativi.

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- Quote associative,
- Rendite patrimoniali,
- Contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private,
- Proventi derivanti dalla erogazione di servizi e prestazioni.
- Proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e

al perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5

Rapporti con altri soggetti

Per assolvere i suoi compiti e per svolgere proficuamente la sua attività, l'Associazione potrà federarsi o unirsi in Collegio con altre Associazioni, anche di carattere regionale e nazionale, che perseguano i medesimi scopi e finalità. Potrà altresì promuovere la costituzione ed assumere anche partecipazioni di maggioranza in Società di capitali o di fondazioni la cui attività sia di interesse della categoria e sia compatibile con i principi e le norme del presente Statuto

Art. 6

Requisiti e categorie dei soci

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri, di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione. L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, disponibile per la consultazione da parte dei soci previa richiesta scritta. Il numero dei soci non potrà mai

essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche. Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei soci.

I soci si distinguono in:

- a) Soci Ordinari
- b) Soci Junior
- c) Soci Sostenitori
- d) Soci Onorari
- e) Soci Senior

Possono far parte della Associazione in qualità di Socio Ordinario tutti i laureati in ingegneria che godono dei diritti civili e siano in possesso di laurea conseguita in Italia o all'estero, purché equipollente a quella italiana. Agli studenti dell'ultimo anno ed ai neolaureati in Ingegneria viene attribuita la qualifica di soci Junior per i primi due anni dal conseguimento della laurea stessa e per lo stesso periodo viene riconosciuta l'esenzione della quota associativa.

A partire dal terzo anno da quello di laurea essi diventano soci Ordinari d'ufficio. Sono Soci Sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Sarà cura del Consiglio Direttivo stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di

socio Sostenitore. Sono Soci Onorari coloro i quali, anche se non in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, abbiano acquisito particolari meriti culturali e scientifici o svolto attività di particolare rilievo nell'interesse e per il prestigio dell'Associazione.

Essi vengono nominati dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono soci Senior i soci che abbiano compiuto l'ottantesimo anno di età. I soci Onorari ed i soci Senior sono esonerati dal versamento della quota associativa

Per tutte le categorie di soci è necessaria, comunque, la condivisione degli scopi di cui all'art. 3.

Art. 7

Ammissione dei soci

Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio Ordinario e socio Junior dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad

esplicitare la motivazione di detto diniego.

Tale domanda sarà esaminata entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento, ovvero entro sessanta (60) giorni nel caso la data finale di decorso del termine cada nel mese di agosto. Trascorso tale termine senza risposta formale da parte del Consiglio la richiesta si intende rifiutata. In presenza di diniego è consentito ricorso scritto da presentarsi al Consiglio entro 15 giorni dal ricevimento del diniego stesso ovvero dal maturare del silenzio rigetto dell'istanza presentata dal richiedente. Sul ricorso il Consiglio si esprime entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento, ovvero entro sessanta (60) giorni nel caso la data finale di decorso del termine cada nel mese di agosto. Decorso il già menzionato termine il ricorso si intende rigettato.

L'esclusione dalla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo in relazione a:

- perdita dei requisiti per l'ammissione;
- dichiarazione di interdizione o inabilità;

- mancato versamento della quota associativa per oltre un anno dal termine di rinnovo previsto

- comportamento lesivo ai danni dell'associazione.

Contro tale provvedimento di esclusione è previsto ricorso da presentarsi al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento. Sul ricorso il Consiglio si esprime entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento, ovvero entro sessanta (60) giorni nel caso la data finale di decorso del termine cada nel mese di agosto. Decorso il già menzionato termine il ricorso si intende rigettato. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Art. 8

Diritti e doveri dei soci

Tutti i Soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi;
- b) di essere eletti alle cariche direttive

- c) di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti;
- d) di frequentare i locali dell'associazione;
- e) di fruire dei servizi dell'associazione e di partecipare a tutte le sue attività;
- f) di esaminare i libri sociali secondo le modalità e i limiti del presente Statuto;
- g) di usufruire delle promozioni gratuite e delle agevolazioni alla partecipazione delle visite tecniche riservate ai soli soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Per esaminare i libri sociali è necessario fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvederà a convocare il richiedente nel termine massimo di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie ma comunque il richiedente potrà fare richieste di informazioni su tutti i documenti visionati.

I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti;
- b) versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;

- c) non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile per atto fra vivi ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.

Art. 9

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento del contributo associativo per oltre un anno dal termine di rinnovo previsto;
- e) per morte.

Art. 10

Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro la data di convocazione dell'Assemblea stessa

ed in regola con il pagamento della quota sociale. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico. L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere convocata in seduta Ordinaria/Straordinaria ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario, ovvero su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli Associati. Qualora la richiesta provenga dagli Associati la convocazione deve avere luogo entro un mese dalla richiesta stessa. Le convocazioni avvengono mediante avviso scritto contenente data, luogo e ora dell'adunanza, inviata per posta elettronica (normale o certificata) almeno 10 (dieci) giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza e verrà altresì pubblicato sul sito dell'associazione. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Art. 12 Costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea in sede ordinaria è convocazione con la presenza di

almeno la metà più uno dei soci, ivi incluse eventuali deleghe.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci, ivi incluse eventuali deleghe.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, ivi incluse eventuali deleghe e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci, ivi incluse eventuali deleghe. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio.

Ogni socio non può avere più di dieci deleghe. Tutti i soci hanno diritto di voto e di nomina alle cariche sociali.

Il voto si esprime per alzata di mano o votazione segreta.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da

persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti.

Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale e sarà pubblicato sulla pagina riservata ai soci sul sito web della Associazione. Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi ivi incluse eventuali deleghe.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi ivi incluse eventuali deleghe.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, per modificare l'art. 14 del presente Statut, oltre che per modificare il presente comma, il numero minimo dei partecipanti all'assemblea straordinaria deve essere pari alla maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di

voto, ivi comprese le deleghe, e la votazione deve essere assunta con maggioranza di due terzi dei presenti, ivi comprese le deleghe.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 13 Compiti dell'assemblea ordinaria

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio consuntivo, preventivo e stato patrimoniale,
- b) approvare la relazione morale del Presidente,
- c) eleggere il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti
- d) deliberare sull'orientamento generale dell'attività sociale,
- f) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell'art. 2368 del Codice civile.

Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto.

Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano di iscrizione

Art. 14

Competenza dell'assemblea straordinaria

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- a) disporre lo scioglimento o la messa in liquidazione dell'Associazione;
- b) approvare le modifiche dello Statuto

Art. 15

Convocazione e partecipazione all'assemblea

Hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti gli aderenti all'associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno dieci giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'avviso verrà altresì pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea

ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 16

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri eletti dall'assemblea e scelti liberamente tra i soci. Su conforme delibera dell'assemblea, e di intesa con l'Ordine degli Ingegneri di Udine, il Consiglio Direttivo dell'Associazione potrà essere integrato con al massimo un (1) ulteriore membro indicato dall'Ordine degli Ingegneri di Udine e facente parte del proprio Consiglio.

Nello stesso Consiglio Direttivo possono inoltre essere invitati a farne parte, previo voto favorevole del Consiglio Direttivo stesso, al massimo due ulteriori membri che, provenendo dal mondo scientifico, professionale ed universitario, possono contribuire al

conseguimento degli scopi sociali ed a valorizzare l'opera della Associazione.

Tutti i componenti il Consiglio direttivo che non sono direttamente espressione della Assemblea hanno solamente funzione consultiva e non hanno diritto di voto che pertanto è riservato ai soli consiglieri eletti dalla Assemblea. Il consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica 3 (tre) anni. Esso svolge comunque la propria attività fino alle elezioni del nuovo consiglio. Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono Rieleggibili per un numero indeterminato di volte.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci.

I consiglieri nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il

Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, che durano in carica per la durata del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre consiglieri.

Il Consiglio delibera alla presenza della maggioranza dei membri aventi diritto di voto e le decisioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti.

In caso di parità, il voto del presidente è preponderante.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Consiglieri, può inoltre:

- a) promuovere l'attività dell'associazione;
- b) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- c) deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell'Associazione in tutte le sue attività;
- d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) proporre modifiche statutarie.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente.

Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

Il Consigliere che non partecipa a tre consigli consecutivi, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

Art. 17 Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea generale dei Soci, facendone eseguire le deliberazioni.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale dei soci,
- b) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statutari dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 18 Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- a) esprimere, se richiesti, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- b) controllare l'andamento amministrativo dell'associazione;

c) controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili e relazionando all'assemblea annuale circa il bilancio consuntivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da due membri effettivi.

I componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea anche tra i non soci, durano in carica tre anni, in concomitanza con il Direttivo, e possono essere rieletti. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 19 Scritture sociali

Le scritture sociali sono costituite da:

- a) il libro dei soci
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti tutti i verbali
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali

Art. 20 Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento

della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto.

I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso.

In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 21 Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa assemblea. I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Art. 22**Scioglimento e liquidazione dell'associazione**

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

Art. 23**Clausola compromissoria**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Art. 24**Rinvio**

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Udine 20 aprile 2024

Il Presidente

Dott. Ing. Giancarlo Saro

Il Segretario

Dott. Ing. Fabrizio Cimenti